



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE FORZE DI SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2049

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

- a. Quante stazioni di ricarica sono previste per i veicoli elettrici?
- b. Quale sarà il luogo di stazionamento maggiore dei veicoli elettrici? Aperto/Chiuso – accesso pubblico/privato
- c. Si vorrà definire la potenza e il numero di prese delle stazioni di ricarica in corrente alternata (AC)?
3,2kw/7,2Kw/11Kw/22Kw x 2 prese o x 1 presa?
- d. Poichè si parla di forze di sicurezza, vi sarà bisogno di ricariche rapide in corrente continua (DC)?

Risposta

Numero delle stazioni di ricarica, modalità di ricarica e luoghi di stazionamento non sono noti; la presente procedura non prevede la fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ma esclusivamente i veicoli.

2) Domanda

In relazione ai modelli A2 / A9 / B1 / B8 / C1, per non limitare l'offerta di modelli potenziali si chiede se sia possibile escludere l'airbag testa (window bag) quale equipaggiamento minimo obbligatorio.

Risposta

Per mero errore materiale, nell'Allegato A al Capitolato tecnico "Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti", in corrispondenza dei modelli A2/A10, B1/B8 e C1 "City car" compaiono tra gli equipaggiamenti minimi obbligatori i dispositivi "Airbag laterali" e "Air bag testa (window bag)"; tale previsione deve essere letta come "Airbag laterali o Airbag testa (window bag)".

3) Domanda

In relazione ai modelli B3 / B10 / C3, si chiede se sia possibile fornire veicoli dotati di fari allo xeno in alternativa ai fendinebbia, previsti come equipaggiamento minimo obbligatori.

Risposta

Non è possibile.

4) Domanda

In relazione a tutti i modelli del lotto 1,2,4 per non limitare l'offerta di modelli potenziali si chiede la possibilità che la predisposizione per radio ricetrasmittente non debba necessariamente sostituire l'eventuale autoradio di serie sul veicolo.

**Risposta**

Si conferma quanto previsto. La predisposizione per radio ricetrasmittente sostituirà l'eventuale autoradio di serie sul veicolo, a meno di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione; in tale caso l'Amministrazione e il Fornitore si accorderanno per il differente posizionamento della radio ricetrasmittente.

5) Domanda

In relazione a tutti i modelli del lotto 1,2,4 per non limitare l'offerta di modelli potenziali si chiede la possibilità che la predisposizione per radio ricetrasmittente non debba avvenire necessariamente in zona centro/alto cruscotto e bassa plancia ma collocata in altra posizione compatibile con i comandi di serie del veicolo.

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda 4).

6) Domanda

In relazione a tutti i modelli del lotto 3, si chiede di confermare che non esista un quantitativo minimo di veicoli da consegnare per ogni mese.

Risposta

Come espressamente indicato al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il numero massimo di vetture che il fornitore si impegna a consegnare in un mese è pari a quanto indicato nella tabella ivi riportata, in corrispondenza di ciascun lotto. Nel Lotto 3 non è previsto un limite.

7) Domanda

Si richiede che la compatibilità elettromagnetica possa essere fornita solo per ordini superiori a 20 veicoli dello stesso modello e allestimento.

Risposta

Si conferma quanto previsto. Per tutti i veicoli dovrà essere fornita documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche di compatibilità elettromagnetica del prototipo sottoposto a prova (se applicabile) o dichiarazione del fornitore (o di ente accreditato) che attesti la compatibilità elettromagnetica del veicolo..

In caso di richiesta di prototipo, in fase di collaudo dello stesso è prevista la verifica e acquisizione del certificato di compatibilità elettromagnetica.

L'amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un prototipo per ordinativi superiori ai 20 veicoli.

8) Domanda

Si richiede che l'allestimento previsto per il Lotto 1 sia prevalente sugli optional ordinati o dotazioni di serie del veicolo e pertanto nel caso in cui questi ultimi risultano incompatibili non siano oggetto di fornitura.

Risposta

Come indicato al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo, solo se compatibili con eventuali allestimenti presenti nel veicolo.



9) Domanda

relativamente alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

1. di confermare che, relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo di cui a pagina 24 del Disciplinare di gara, l'importo da pagare sia di Euro 16,00 indipendentemente dal numero di pagine di cui è composta la domanda di partecipazione;
2. di confermare che, oltre alla dichiarazione integrativa del DGUE di cui a pagina 26 del Disciplinare di gara, sia necessario presentare anche un'ulteriore dichiarazione in cui si attesti, altresì, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di confermare che, relativamente a quanto indicato nel secondo comma dell'art. 21 del Disciplinare di gara, i documenti di cui all'art. 86 del Codice che verranno richiesti al concorrente aggiudicatario, ai fini della comprova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, dovranno essere riferiti unicamente ai soggetti attualmente in carica indicati al comma 3 del medesimo articolo. Si segnala, infatti, che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la società potrebbe non avere più alcun rapporto con tali persone;
4. di confermare che, relativamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al momento della presentazione dell'offerta di cui al punto 3.2. del Disciplinare di gara, debba intendersi l'indirizzo PEC inserito all'interno della Parte II Sezione A del DGUE e non quello indicato nella Domanda di Partecipazione;
5. Si segnala che, relativamente agli adempimenti per la stipula della convenzione e più precisamente in relazione alla dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi resa dai soggetti indicati all'art. 85 D.lgs. n. 159/2011, le generalità relative ai familiari e conviventi dei rappresentanti di cui alla nostra controllante estera, priva di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, saranno rese e sottoscritte attraverso un'unica dichiarazione dal firmatario dell'intera documentazione di gara (per l'Italia verrà, invece, utilizzato l'allegato 11 a firma di ogni singolo soggetto interessato). Evidenziamo, infatti, che il contesto multinazionale della scrivente società, unitamente al cospicuo numero di soggetti da censire, renderebbe eccessivamente onerosa, nonché in contrasto con l'attuale quadro normativo, la scelta di qualunque altra modalità operativa. Del resto, è lo stesso art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 che statuisce quanto segue: "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza". A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta, inoltre, quanto evidenziato da alcune Prefetture: "(...) Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 (...)".
6. Si segnala altresì che, relativamente sia a quanto sancito nell'art. 21 comma 9 dell'Allegato allo schema di convenzione – condizioni generali che a quanto sancito al punto 7 del paragrafo 14.3.1 del Disciplinare di gara, a nostro avviso, non sussistono gli estremi per una designazione, in caso di aggiudicazione, della scrivente società quale Responsabile di trattamento in relazione al servizio noleggio poiché detto servizio, pur presupponendo necessariamente il trattamento, da parte nostra, dei dati personali dei propri clienti o dei dipendenti di questi ultimi, non può definirsi come un servizio "avente ad oggetto il trattamento dei dati personali effettuato per conto del Cliente", indicato all'art. 28 del G.D.P.R. come presupposto per la designazione a responsabile esterno di trattamento. Infatti il contratto di noleggio non ha ad oggetto un trattamento effettuato per conto vostro (quali sarebbero, ad esempio, la raccolta, gestione, archiviazione dei dati personali) bensì la messa a disposizione del Cliente, per il tramite dei dipendenti di quest'ultimo, di veicoli di nostra proprietà in noleggio e la erogazione dei servizi correlati necessari a



garantire il corretto funzionamento dei medesimi (manutenzione, assistenza, etc) o previsti da obblighi di legge (copertura assicurativa).

Per tale motivo la scrivente, nell'ambito dei trattamenti e degli "adempimenti privacy", ha agito e continua ad agire anche a seguito dell'entrata in vigore del G.D.P.R., nei confronti dei propri Clienti, quale "Titolare autonomo di trattamento" per un duplice motivo. Da un lato, perché rimane estranea all'originario trattamento effettuato presso la Vostra società e/o le varie Amministrazioni contraenti, relativamente al complesso dei rapporti intrattenuti dalle stesse con i propri dipendenti e dall'altro in quanto, opera in piena autonomia, nell'ambito del contratto, nella definizione delle finalità, modalità operative/organizzative (interne) per l'erogazione del servizio stesso.

Ciò è tanto vero che la scrivente società, in qualità di titolare del trattamento, adesso come in passato, pone in essere in autonomia tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ivi compreso il rilascio dell'informativa ai conducenti dei propri veicoli noleggiati. Recentemente, infatti, abbiamo provveduto al relativo aggiornamento comunicandolo altresì a tutti i conducenti i cui dati ci siano stati forniti nel corso del noleggio.

Per quanto sopra, si chiede di non essere designati quale responsabile del trattamento e che si possa continuare ad operare, così come gli altri operatori del settore, come titolare del trattamento.

Ove ciò non sia possibile, vi chiediamo di fornire una copia del testo della designazione a responsabile.

Risposta

1. Si conferma.

2. Non si conferma. La dichiarazione in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 50/2016 è da ritenersi ricompresa nel DGUE Parte III (Motivi di esclusione – Art. 80 del Codice) Sezione A (Motivi legati a condanne penali) laddove si richiede di indicare "*Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice)*", non occorre, pertanto, una dichiarazione integrativa del DGUE.

3. Non si conferma. La comprova circa l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, dovrà essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 80 stesso.

4. Premesso che il riferimento al punto 3.2. del Disciplinare di gara non appare corretto (al citato paragrafo 3 "Oggetto della Convenzione, importo e suddivisione in lotti" non si fa riferimento ad alcun indirizzo PEC), ove debba intendersi paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara "Comunicazioni", nel punto in cui prevede "*L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta*" si conferma che l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello indicato nel DGUE Parte II, Sezione A.

5. Si conferma che è possibile procedere secondo le modalità indicate.

6. Con riferimento a quanto segnalato si rappresenta che la nomina a "Responsabile del trattamento" è prevista solo come eventuale; l'art. 21, comma 9, delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, recita, infatti, "*In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento (...)*". Tale nomina avverrà, eventualmente, a cura delle singole Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione e alle stesse è, pertanto, rimessa la valutazione circa la necessità di disporre o meno la suddetta nomina nei confronti del Fornitore. Al momento della conclusione dei singoli contratti di fornitura con ciascuna Amministrazione contraente sarà eventualmente possibile acquisire copia dell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento che sarà fornito dalla singola Amministrazione.



10) Domanda

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara (pag 22/23)

Si chiede di specificare se le dichiarazioni familiari e conviventi (Allegato 10) debbano essere prodotte contestualmente alla presentazione dell'offerta di gara, o possano essere presentate successivamente, in fase di comprova dei requisiti.

Risposta

Come previsto al paragrafo 21 "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" del Disciplinare di gara la dichiarazione, conforme all' Allegato 10 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e subappaltatori) dovrà essere prodotta nel termine di 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

11) Domanda

14.1 Domanda di partecipazione

Si chiede conferma che sia l'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di 16 € unicamente sulla domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda la documentazione che costituisce l'offerta economica, si chiede conferma che non sia richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascun lotto.

Risposta

Si conferma

12) Domanda

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Si chiede di confermare che le dichiarazioni integrative richieste al punto 14.3.1 non debbano essere presentate se i medesimi contenuti sono inseriti nella domanda di partecipazione quale autocertificazione del firmatario Legale Rappresentante.

Risposta

Si conferma

13) Domanda

Con riferimento al **punto 2.1 Consegna dei Veicoli e decorrenza noleggio**, si chiede di conferma che la consegna dei veicoli, qualora non sia stata richiesta dall'Amministrazione la consegna a domicilio, avverrà presso un centro Convenzionato per provincia del Fornitore.

Risposta

Per mero errore materiale, al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, ove indicato "Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura" deve intendersi, in coerenza a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2 del Capitolato, che relativamente alla consegna, qualora non sia stata richiesta dall'Amministrazione la consegna a domicilio, la consegna avverrà presso un centro di consegna convenzionato; i centri in questione dovranno essere almeno uno per provincia.



14) Domanda

Con riferimento al **punto 2.1 Consegna dei Veicoli e decorrenza noleggio**, si chiede di conferma che anche se la visione dei veicoli, approntati al collaudo, avvenga in concomitanza con il mese di agosto o con le festività natalizie, i tempi massimi di consegna dei veicoli possano essere prorogati di 30 gg per il mese di agosto e 15 giorni per le festività natalizie.

Risposta

Non si conferma. Per quanto riguarda i tempi di consegna dei veicoli rimane fermo quanto previsto al par. 2.1 del Capitolato tecnico.

15) Domanda

Con riferimento al **punto 2.1 Consegna dei Veicoli e decorrenza noleggio**, si informa che non è più necessario fornire il contrassegno assicurativo ma solo il certificato assicurativo.

Risposta

Si conferma che i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno assicurativo, che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore.

16) Domanda

Con riferimento al **punto 2.2 Manutenzione** si chiede conferma che qualora non siano disponibili i ricambi, necessari alla riparazione, o per altri motivi di forza maggiore, il Fornitore non sia soggetto all'applicazione delle penali per ritardata riparazione per i tempi relativi all'evento di causa di forza maggiore.

Risposta

Come espressamente previsto al paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico, gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

17) Domanda

Si chiede conferma inoltre che le Amministrazioni aderenti alla Convenzione non si possano sottrarre agli adempimenti previsti dall'art. 94 e siano tenute a fornire delega o in alternativa il diniego della delega.

Risposta

Si conferma, fatta salva l'esistenza di eventuali specifiche esenzioni previste da apposite discipline.

18) Domanda

Si chiede conferma che qualora le sanzioni amministrative siano rinotificate direttamente dalle Autorità competenti all'Amministrazione, senza il tramite del fornitore, questi sia esonerato dalla rinotifica.

Risposta

Si conferma, come previsto al paragrafo 1.7 del Capitolato tecnico.



19) Domanda

Sulle schede tecniche dei segmenti A2, A10, B1, B8, C1 sono richiesti sia gli Air Bag laterali che contestualmente i Window Bag. Si precisa che si molti modelli presenti nel segmento in questione le due tipologie di Bag non risultano disponibili contestualmente ma sono alternative. Si prega, al fine di massimizzare la concorrenza ed incrementare il numero di veicoli potenzialmente quotabili in gara , di verificare le possibilità di consentire di quotare veicoli che dispongano di almeno una delle due tipologie di Airbag e non necessariamente di entrambi contestualmente

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda 2)

20) Domanda

Per quanto attiene il segmento C3 si rappresenta che la maggior parte dei modelli disponibili sul mercato, e rientranti nelle specifiche, hanno caratteristiche superiori a quelle richieste, in particolare si fa riferimento al climatizzatore automatico di serie, invece che manuale, ed ai Fari anteriori alogeni con fari diurni anteriori a LED (di serie), che comprendono ed anzi migliorano le caratteristiche del vecchio impianto fendinebbia, Si prega, al fine di massimizzare la concorrenza ed incrementare in numero di veicoli potenzialmente quotabili in gara, di confermare la possibilità di offrire veicoli che dispongano di tali specifiche.

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda 3)

21) Domanda

Nell'Allegato 5A "Caratteristiche tecniche", nella parte relativa al Lotto 1 Allestimento 2, punto 2, pag. 9, si legge "A richiesta i 2 fari flash saranno integrati alla base con due fari a tecnologia LED di colore bianco, posizionati anteriormente e lateralmente (uno per lato), con relativi comandi sul cruscotto ". La detta specifica tecnica finisce per individuare un solo possibile fornitore.

Risposta

Si precisa che la soluzione richiesta risponde all'esigenza funzionale di permettere l'illuminazione con luce chiara dall'alto verso il basso della parte anteriore e laterale della zona circostante la vettura stessa; ciò al fine di consentire agli occupanti del veicolo di avere una più chiara visione periferica, anche nelle ore notturne. Il Fornitore dovrà, quindi, fornire, ove richiesto, oltre ai lampeggianti flash, dispositivi che, nel loro insieme, siano in grado di garantire anche tale funzionalità. Tali dispositivi dovranno essere attivabili da cruscotto.

Quanto riportato a riguardo nel succitato Allegato 5° "Caratteristiche tecniche veicoli e allestimenti" è quindi meramente indicativo delle caratteristiche funzionali che la soluzione fornita dovrà assicurare, non volendo - in alcun modo - identificare uno specifico dispositivo.

Ing. Stefano Tremolanti
Divisione Sourcing Beni e Servizi
(Il Responsabile)